

Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

# Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

#### Articolo 1 - Principi e finalità

- 1. La promozione e la valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresentano compiti fondamentali del Comune di Bari.
- 2. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, attribuzione di vantaggi economici e concessione patrocinio gratuito le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti privati che operano sul territorio cittadino. Favorisce le attività su tutto il territorio dei 5 Municipi di Bari.
- 3. La concessione di contributi ai progetti proposti viene effettuata dal Comune e dai Municipi, nell'esercizio della loro autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e le norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

#### Articolo 2 - Modalità di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo

- 1. Ai fini del presente Regolamento per contributo si intende l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti terzi, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali per cui è stato disposto, ovvero la concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali, ovvero il patrocinio gratuito delle iniziative.
- 2. Il presente regolamento sostiene le attività culturali e quelle di spettacolo mediante erogazione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative, attribuzione di vantaggi economici, concessione di patrocinio gratuito ovvero concessione di spazi e luoghi pubblici.

#### Articolo 3 - Ambito applicativo e modalità di stanziamento delle risorse.

- 1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 4 per le attività o iniziative culturali e di spettacolo, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:
  - Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
  - Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratori);



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

2. La Giunta comunale entro il 30 novembre di ogni anno e comunque, a seguito approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'amministrazione e del piano strategico del settore, approva il budget per i contributi per attività culturali e di spettacolo per un periodo non inferiore all'anno successivo; con la stessa deliberazione vengono stabilite le percentuali del budget destinate a ciascuna delle due attività previste dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale indicazione di sotto categorie, l'eventuale distinzione tra manifestazioni temporanee (iniziative non ricorrenti e a carattere straordinario) attività ordinaria annuale (attività normalmente svolta nel corso dell'anno).

Con successiva deliberazione la Giunta comunale può prevedere ulteriori assegnazioni di budget.

3.Con la stessa o altra deliberazione la Giunta comunale può stabilire, inoltre, a valere sul medesimo, il budget da destinare al finanziamento di iniziative, coerenti con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti istituzionali e/o in collaborazione con privati, purché non superino la percentuale dell'5% budget previsto dal comma 2. Tali manifestazioni potranno essere finanziate in deroga al termine di presentazione, al tetto massimo di contributo e comunque nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

4. L'attribuzione delle contribuzioni avviene sempre mediante applicazione delle voci di valutazione di cui alla griglia di valutazione del successivo articolo 8.

5.Entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 la Ripartizione comunale competente provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella Delibera predetta. Il bando dovrà riportare l'indicazione del budget stanziato dalla Giunta e le percentuali di tale budget destinate a ogni singolo settore.

6.La concessione dei contributi non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

7.Il Comune favorisce, altresì, attività di rilevante interesse spettacolare e culturale di interesse regionale, nazionale e internazionale cofinanziando progetti culturali triennali tramite la stipula di apposite convenzioni, rivolte a soggetti d'impresa o associazioni, anche tra loro aggregate.



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

#### 8.Lo schema di convenzione contiene:

- le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;
- ➤ la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinente le annualità cui si riferisce il progetto, con indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate.

9.Possono richiedere interventi in regime di convenzione triennale i soggetti privati per cui sono previsti i seguenti requisiti:

- Affidabilità finanziaria documentata attraverso gli ultimi tre bilanci regolarmente approvati dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIAA. Nei successivi bandi saranno dettagliatamente specificati i criteri economici con cui verrà determinata la predetta affidabilità. In caso di aggregazione di più soggetti, faranno fede i bilanci di ciascun soggetto aderente;
- ➤ Copertura di almeno il 20% dei costi del progetto triennale con risorse finanziarie proprie e/o private;
- ➤ Copertura di almeno il 20% dei costi del progetto triennale con risorse di altri enti pubblici;
- Collaborazioni produttive e organizzative con altri soggetti pubblici o privati;
- ➤ Bilancio preventivo triennale di progetto con costi totali non inferiori a 300.000.00 euro:
- ➤ Almeno 900 giornate lavorative riferite al progetto triennale;
- ➤ Almeno 120 giornate recitative prodotte o ospitate riferite al progetto triennale per lo spettacolo dal vivo (prosa e danza);
- ➤ Almeno 15 giornate di programmazione per tutte le altre attività previste dall'art. 3 c1.

#### Articolo 4 - Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo

- 1.È istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui possono essere erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2. Possono iscriversi all'Albo degli operatori della cultura, dello spettacolo del Comune di Bari le seguenti tipologie culturali e dello spettacolo:
  - Imprenditori individuali o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti;
  - associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo;



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

- compagnie teatrali anche non professionali
- > orchestre e complessi musicali anche non professionali
- > associazioni di volontariato che operino prevalentemente nel campo della cultura e dello spettacolo

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo devono dimostrare che svolgano attività prevalenti nel campo della cultura e dello spettacolo.

I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:

- A. Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- B. Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratoriali)

Al momento dell'iscrizione, l'ente deve indicare a quale settore intende iscriversi, specificandolo nella relativa domanda.

L'albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 6 ed è periodicamente aggiornato con cadenza annuale, entro il 15 settembre, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. L'amministrazione competente, tuttavia, è tenuta a pubblicare tempestivamente le nuove iscrizioni.

Al fine dell'aggiornamento annuale, gli operatori già iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro il 15 settembre, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il permanere dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione. Il modulo d'iscrizione è pubblicato nel sito istituzionale del comune www.comune.bari.it ovvero può essere richiesto presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

3.Gli operatori che intendono iscriversi all'Albo sono tenuti all'osservanza dei regolamenti comunali pena la cancellazione dallo stesso Albo. E' possibile, se previsto nel proprio statuto, iscriversi a più ambiti.

- 4. Gli operatori, costituiti da almeno un anno, escluse le start up culturali e creative, per atto pubblico o scrittura privata registrata, oppure che possano dimostrare l'operatività da almeno un anno, all'atto dell'iscrizione, sono tenuti a fornire i seguenti dati:
  - denominazione e ragione sociale e natura giuridica; nel caso di forma associativa o imprenditoriale, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato o autenticato;
  - sede legale operativa (se diversa da quella legale);
  - > elenco degli amministratori;
  - il numero di codice fiscale o partita IVA;



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

- recapiti telefonici ed e-mail;
- > settore dell'Albo a cui intendono iscriversi;
- curriculum delle attività svolte dall'operatore che chiede l'iscrizione;
- ➤ la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni precedenti.
- 5. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito indispensabile ai fini dell'accesso agli avvisi pubblici discendenti da questo regolamento.
- 6. Gli operatori iscritti all'Albo potranno inoltre beneficiare di alcune prerogative come sconti su servizi e utilizzo di strutture comunali.
- 7. Vengono iscritti di diritto all'albo, qualora lo richiedano espressamente, i soggetti già iscritti all'Albo regionale dello spettacolo e quelli che hanno beneficiato, nell'anno precedente, di finanziamenti dal MIBACT.
- 8. I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
- 9. E' motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria se applicato nonché il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 10. I soggetti iscritti all'albo alla data di approvazione del presente Regolamento, non dovranno procedere nuovamente alla iscrizione, ma solo se del caso aggiornare i propri dati alla luce dell'art. 4 comma 2.

#### Articolo 5 - Limitazioni

- 1. Annualmente ogni soggetto interessato può richiedere un solo contributo per attività culturali e di spettacolo.
  - 2. Per ognuna delle manifestazioni proposte, si può richiedere, tra i diversi assessorati e i Municipi in cui si articola l'amministrazione comunale, un solo contributo. La Giunta comunale, in casi eccezionali e per la particolare valenza dell'intervento, motivatamente, potrà interessare più Assessorati all'erogazione di un contributo per la stessa manifestazione.

#### Articolo 6 - Destinatari

1. Hanno titolo a richiedere contributi i soggetti di cui al seguente comma 2, aventi sede operativa nel territorio comunale, ovvero che, pur non avendo sede



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

operativa nel territorio comunale, propongono attività che si svolgono nel territorio comunale.

- 2. Possono richiedere contributi i seguenti soggetti:
  - ➤ Imprenditori individuali o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti che operano prevalentemente nel campo culturale e dello spettacolo;
  - associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo;
  - > compagnie teatrali anche non professionali;
  - > orchestre e complessi musicali anche non professionali.

I soggetti devono dimostrare che svolgano attività prevalenti nel campo della cultura e dello spettacolo tramite la seguente documentazione:

- ➤ Iscrizione alla Camera di Commercio e relativi codici Ateco per i soggetti d'impresa:
- Atto costitutivo e Statuto dal quale risulti il prevalente impegno nel campo culturale e dello spettacolo per tutti i richiedenti.

#### I settori di interesse sono:

- A. Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- B. Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratoriali)
- 3. I soggetti di cui al comma 2, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta presentata.
- 4. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di una propria partita IVA e/o codice fiscale e eventuale iscrizione alla CCIAA e che dimostrino di:
  - Rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL;
  - Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
  - Non aver riportato condanne penali, fatta eccezione per i riabilitati

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità alla valutazione della proposta progettuale. L'Amministrazione, dunque, prima di procedere alla valutazione del progetto, procederà all'esame dei requisiti.

7



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

5. Sono ammessi ai bandi per l'erogazione di contributi le start up culturali e creative. Si definiscono "start up culturali e creative" tutti quei soggetti in possesso dei requisiti minimi di inquadramento giuridico e fiscale (codice fiscale o partita IVA) costituiti da non più di quarantotto mesi. Si definiscono tali le imprese, le associazioni o altri tipi di soggetti temporanei che non svolgono, almeno in prevalenza, un'attività commerciale o la svolgono senza il perseguimento di un utile sufficiente a garantirne il sostentamento.

#### Articolo 7 - Commissione giudicatrice

- 1. Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, nonché quelle di ottenimento di vantaggi economici, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8, da una Commissione di 3 membri, nominata con determinazione dirigenziale, composta dal medesimo Dirigente della Ripartizione coinvolta o da un suo delegato e da due membri esterni all'Amministrazione Comunale esperti in uno o più degli specifici settori di interesse.
- 2. I componenti esterni saranno individuati con atto di Giunta comunale da un albo di esperti che andrà appositamente costituito a supporto dell'attività della Ripartizione coinvolta, dotati di comprovata competenza ed esperienza specifica, almeno quinquennale, nel settore di riferimento. Gli esperti non dovranno essere sia soci di associazioni o imprese che usufruiscano o abbiano usufruito di contributi del Comune di Bari negli ultimi 3 anni. Laddove non vi fossero candidati, la Giunta comunale individuerà i componenti esterni attingendo dalle liste degli ordini professionali e dal personale docente delle Università del territorio, tra professionisti che abbiano i medesimi requisiti degli esperti.
- 3. I componenti esterni, al momento della nomina, devono autocertificare che non sussistano rapporti di parentela, coniugio ovvero di affinità entro il terzo grado con gli amministratori dei soggetti proponenti e negli ultimi 12 mesi a partire dal termine di presentazione della domanda non sono stati soci ovvero amministratori né hanno intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con il soggetto proponente.
- 4. I membri esterni, così come il funzionario interno all'Amministrazione delegato dal Dirigente, potranno essere designati per non più di una volta.
- 5. I criteri per il compenso e gli eventuali rimborsi saranno definiti dalla Giunta Comunale.

Nessun compenso è previsto in favore dei dipendenti dell'ente nominati componenti della suddetta commissione in ragione del principio della onnicomprensività della retribuzione.



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

#### Articolo 8 - Criteri per la valutazione delle domande

- 1. I punteggi da attribuire e i sottocriteri saranno definiti di volta in volta in occasione dell'approvazione dell'avviso pubblico annuale.
- 2. Le domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 7, secondo i criteri sotto riportati:

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento
Livello di qualità delle attività culturali proposte – <b>Max punti 20</b>	<ul> <li>Grado di originalità, innovazione e creatività</li> <li>Qualità complessiva della iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali</li> <li>Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli tra loro</li> </ul>
Capacità operativa del soggetto proponente – Max punti 20	<ul> <li>Anni di attività comprovata del soggetto proponente</li> <li>Coerenza del progetto – sia nella parte progettuale che finanziaria – tra preventivo e consuntivo (relativo a precedenti progetti)</li> <li>Valutazione del soggetto proponente in relazione all'ultimo bilancio d'esercizio depositato o rendiconto economico-finanziario</li> <li>Curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento della iniziativa e formazione professionale e qualificazione dello staff di progetto</li> </ul>
Sostenibilità delle attività proposte, livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio – <b>Max punti 25</b>	<ul> <li>Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)</li> <li>Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali</li> </ul>



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato – Max punti 15	<ul> <li>Capillare diffusione sul territorio cittadino e contributo al decentramento</li> <li>Riconoscimento da parte di enti pubblici a rilevanza locale, nazionale, internazionale</li> <li>Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative a beneficio di start up culturali e creative, attraverso lo sviluppo di attività complementari (accompagnamento consulenziale, trasferimento di know how, ecc.)</li> <li>Formazione e promozione del pubblico (capacità di coinvolgimento dei cittadini)</li> <li>Percentuale di sostegno alla iniziativa attraverso risorse proprie rispetto alla spesa complessiva presentata</li> <li>Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici</li> <li>Percentuale di cofinanziamento da parte di soggetti privati (sponsorship, interventi diretti, ecc.)</li> <li>Percentuale di contribuzione con risorse proprie attraverso lo sbigliettamento</li> </ul>
Dimensione quantitativa – <b>Max punti 20</b>	<ul> <li>Numero di giornate di spettacolo e recite e/o attività previste</li> <li>Numero di giornate lavorative</li> </ul>

- Criteri per la valutazione delle domande per le start-up culturali e creative

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

Livello di qualità delle attività culturali proposte – <b>Max punti 25</b>	<ul> <li>Grado di originalità, innovazione e creatività della proposta</li> <li>Qualità complessiva della iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali</li> <li>Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli fra loro</li> </ul>
Capacità operativa del soggetto proponente – Max punti 15	<ul> <li>Curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento della iniziativa (coerenza del profilo professionale e di esperienza dei partecipandi con l'oggetto della proposta progettuale)</li> <li>Formazione professionale e qualificazione dello staff</li> <li>Coerenza del progetto – sia nella parte gestionale che finanziaria – relativo a precedenti progetti (per soggetti con anni di attività comprovata superiori a uno)</li> </ul>
Sostenibilità delle attività proposte e livello di collaborazione con altri soggetti – Max punti 25	<ul> <li>Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)</li> <li>Capillare diffusione sul territorio cittadino e contributo al decentramento</li> <li>Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali</li> <li>Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza locale, nazionale e internazionale</li> <li>Qualità e coerenza dei rapporti di partenariato tra soggetti coinvolti e/o ospitanti per la realizzazione del progetto presentato</li> <li>Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative con imprese culturali locali attraverso lo sviluppo di</li> </ul>



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

	_ <del>_</del>
Incidenza sul territorio – <b>Max punti 20</b>	attività complementari volte allo sviluppo di competenze gestionali e organizzative (accompagnamento consulenziale, sviluppo know how e piano di sostenibilità, ecc.)  - Capacità di collaborazione con scuole e/o strutture educative di vario genere con riferimento ai territori con alto tasso di dispersione scolastica - Pertinenza delle attività proposte con riferimento ai destinatari/beneficiari e capacità di contribuire allo sviluppo sociale, economico e territoriale del territorio e/o delle comunità locali sulle quali intervengono
Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato – <b>Max punti 15</b>	<ul> <li>Percentuale di sostegno alla iniziativa attraverso le proprie risorse (umane o materiali) rispetto alla spesa preventivata</li> <li>Percentuale di collaborazione da parte di altri soggetti pubblici</li> <li>Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati</li> </ul>

- 1. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti di cui minimo di 15 punti rispetto al livello di qualità delle attività culturali proposte e un minimo di 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa. Ogni giudizio deve essere motivato. L'avviso pubblico annuale, con riferimento alla deliberazione prevista all'art. 3 comma 2, potrà ulteriormente dettagliare i fattori di riferimento attraverso criteri di quantificazione.
- 2. La Commissione di cui all'art.6 del presente Regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute.
- 3. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

precedente comma 1, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: tutti i progetti ai quali sarà attributo un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune.

4. Il dirigente assegna i contributi risultanti dall'applicazione del procedimento di cui sopra, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione.

#### Articolo 9 - Pubblicazione della graduatoria

1. Di norma entro 45 giorni dal termine per la presentazione dei progetti, l'amministrazione procede con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto, sul sito istituzionale del Comune di Bari.

#### Articolo 10 - Assegnazione dei contributi

- 1. Il Dirigente della Ripartizione competente per materia, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme assegnate dalla Giunta alle diverse categorie di intervento con la deliberazione di programmazione annuale dei contributi e secondo la graduatoria risultante dalla valutazione effettuata dalla Commissione di cui all'art. 7.
- 2. I contributi concessi non potranno essere superiori all'80% del disavanzo complessivo del progetto, ad eccezione delle convenzioni triennali per le quali è previsto il tetto del 60 %.
- 3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria dei contributi, i destinatari devono dare conferma agli uffici dell'accettazione del contributo stesso. Decorsi 10 giorni il Dirigente della Ripartizione, con proprio atto, riassegna i contributi residui ripartendoli in base alla graduatoria secondo il calcolo di cui all'art. 8, comma 4.
- 4. Entro 15 giorni dal termine di cui al comma precedente l'amministrazione provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 5. Variazioni al progetto di rilevanza artistica, organizzativa o finanziaria che comportano modifiche sostanziali del progetto presentato ai sensi del presente avviso, devono essere comunicate alla Ripartizione culture non oltre 20 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione del contributo, pena la perdita della contribuzione stessa. La rimodulazione del progetto rispetto alla istanza originaria, dovuta alle predette variazioni eventualmente intervenute, non può, pena l'inammissibilità, modificare la



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

tipologia di attività, né ridurre per più del 50% il totale dei costi ammissibili.

#### Articolo 11 - Responsabilità

- 1. Tutte le iniziative disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese quelle a promozione diretta, quelle realizzate dai Municipi e quelle affidate agli Enti Partecipati dal Comune, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di CCNL, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, tasse pubblicitarie e altro.
- 2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

#### Articolo 12 - Oneri del beneficiario

- 1. Dovrà essere impiegato un investimento minimo in comunicazione del 10% e massimo del 15% per la promozione dell'iniziativa oggetto di contributo.
- 2. I soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente comunicare tramite email indicata nei relativi avvisi pubblici – pena la decadenza del diritto al contributo – le date di svolgimento dei propri eventi, al fine di contribuire alla realizzazione dell'agenda unica delle attività culturali, che si svolgano nella città di Bari.
- 3. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario dovrà presentare una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).
- 4. Dovrà essere comunicato alla Ripartizione competente il calendario esatto di eventi e spettacoli al fine di consentire all'ufficio preposto di verificare, ritenendolo opportuno, la effettiva realizzazione degli eventi.



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

# Articolo 13 - Concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali

- 1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione gratuita per finalità culturali secondo le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, di locali o immobili di proprietà o comunque gestiti dall'Amministrazione Comunale, ai medesimi soggetti ai quali possono essere concessi contributi monetari per attività culturali.
  - L'Amministrazione pubblicherà l'elenco, aggiornato, dei cespiti del patrimonio immobiliare comunale che intende concedere per finalità culturali.
- 2. Il concessionario dovrà impegnarsi ad esporre cartelli che indichino le attività culturali svolte nell'immobile. La competente Ripartizione comunale dovrà effettuare con cadenza trimestrale la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata in progetto, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta culturale.
- 3. L'Amministrazione Comunale può disporre in regime di sussidiarietà l'assegnazione occasionale, gratuita o con rimborso delle spese, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni, ecc. Per i soggetti che richiedono unicamente l'utilizzo di spazi comunali, la richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima della data di realizzazione dell'evento e con possibilità di recedere dalla richiesta inviata entro e non oltre dieci giorni dall'evento previsto, pena esclusione da richieste similari per mesi dodici, salvo che il mancato utilizzo non dipenda da cause di forza maggiore.
- 4. L'uso a titolo gratuito può essere concesso esclusivamente ai seguenti soggetti beneficiari:
  - a. Associazioni, comitati, fondazioni o altri organismi che perseguano finalità non lucrative e compatibili con quelle istituzionali del Comune di Bari;
  - b. Istituti e scuole di ogni ordine e grado, Istituzioni educative, Istituzioni universitarie.

In tutti gli altri casi, comunque per iniziative e attività di interesse di tutta la cittadinanza, dovrà essere richiesto il corrispettivo delle spese per utenze e pulizia, che sarà determinato annualmente con delibera



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

della Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., previa valutazione effettuata dagli uffici competenti sulla base dei costi di riferimento.

5. Nell'arco dell'anno solare a ciascun soggetto può essere accordato l'utilizzo degli spazi di cui al presente articolo per non più di due manifestazioni (consistenti anche in più giornate consecutive per un massimo di 15 giorni prorogabili una sola volta.

#### Articolo 14 - Patrocini gratuiti.

- 1. L'Amministrazione può concedere a titolo gratuito il patrocinio per attività dall'alto rilievo culturale, creativo, sociale, sportivo, filantropico, politico, sindacale o religioso. Il patrocinio va richiesto una sola volta per singola iniziativa tramite appositi moduli predisposti dall'Amministrazione e può essere concesso dal Sindaco, dall'Assessore competente, dalla Commissione consiliare e municipale competente a maggioranza, dal Presidente dei Municipi. Ciascun soggetto che lo concede, ne dà comunicazione agli altri soggetti titolati a concederlo.
- 2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono obbligati ad apporre il marchio del Comune di Bari, come verrà loro fornito dagli uffici, con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Bari" e a dare comunicazione agli uffici comunali, tramite e-mail indicata nei relativi atti dirigenziali di concessione del patrocinio, le date di svolgimento dei propri eventi, al fine di contribuire alla realizzazione dell'agenda unica delle attività culturali, che si svolgano nella città di Bari.
- 3. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni del 10/04/2015, il gratuito patrocinio consente di abbattere del 50% la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- 4. I soggetti che ottengono un contributo di cui al presente Regolamento, hanno diritto ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del citato Regolamento comunale sulla pubblicità alla medesima riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità.

#### Articolo 15 - Contenuto rendicontazione

- 1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla modulistica e composto dai seguenti documenti:
  - a. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante i dati anagrafici e fiscali dell'organismo beneficiario di contributo, gli eventuali sponsor pubblici e privati, le modalità di pagamento,



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

- l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta prevista dalla vigente normativa;
- b. riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- c. rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa in originale o in copia conforme di importo non inferiore a quello del contributo assegnato regolarmente quietanzate;
- d. copia conforme all'originale di tutte le agibilità INPS/EX ENPALS sia del personale dipendente che dei soggetti ospitati (cachét artistici) e delle dichiarazioni di esonero contributivo ove previsto dalla normativa vigente;
- e. le fatture, le buste paga anche degli eventuali collaboratori esterni o dei lavoratori atipici e i relativi F24;
- f. per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
- g. per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla SIAE, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
- h. per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
- i. relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- j. calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze;
- k. rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in format digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc.

#### Articolo 16 - Spese ammissibili

- 1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla attività per la quale è stato concesso il contributo:
- a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS e INAIL) relativi ai mesi di svolgimento dell'attività;



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

b) oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS, INAIL) relativi ai soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici.

Si precisa che l'importo complessivo della direzione artistica e tecnica, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, non potrà superare la percentuale massima del 20% del totale delle spese ammissibili.

Per il personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione professionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili i documenti previsti dalla normativa vigente (buste paga, fatture ) analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata;

- c) nolo, trasporto, montaggio/smontaggio di attrezzature tecnico-sceniche, service audio-luci, costumi, strumenti musicali, partiture;
- d) spese di utilizzo spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;
- e) compensi e spese per allestimenti e pubblicità per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
- f) spese di SIAE e diritti d'autore;
- g) spese di promozione e pubblicità: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa. L'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del 15% del totale delle spese ammissibili.
- h) sono ammissibili le seguenti spese generali:
- acquisto di cancelleria, e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa.

Le spese generali saranno riconosciute per un importo massimo del 5% del valore del finanziamento erogato.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto.



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

Qualora la spesa rendicontata non raggiunga quella del contributo assegnato, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente.

#### Articolo 17 - Spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  - a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.:
  - acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo;
  - c. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
  - d. spese di viaggio, vitto e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
  - e. spese di telefonia;
  - f. spese per utenze elettriche;
  - g. spese per garage, lavanderia, mance.

#### Articolo 18 - Modalità di erogazione dei contributi

- 1. Il contributo viene erogato, nel rispetto dei tempi procedimentali e di norma entro massimo 60 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del progetto, completa di tutta la documentazione in copia conforme all'originale.
- 2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il contributo del Comune di Bari dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «spesa finanziata con il contributo del Comune di Bari Assessorato ... con Det. Dir. n. del .....».
- 3. La Ripartizione comunale competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata e si riserva la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
- 4. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:
  - a. la segnalazione agli organi giudiziari competenti;
  - b. la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione;
  - c. l'esclusione per 3 anni dai contributi comunali.



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

#### Articolo 19 - Osservatorio e partecipazione

- 1. L'Assessorato alle culture, per le materie di sua competenza e interesse di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, costituisce un Osservatorio delle attività culturali aperto alla partecipazione delle Associazioni rappresentative del mondo del lavoro e datoriale dei soggetti cui si rivolgono i contributi.
- 2. Scopo dell'Osservatorio è di attivare percorsi di confronto tra operatori e amministrazione che permettano, attraverso il monitoraggio e l'analisi degli effetti degli interventi comunali, l'individuazione di politiche culturali in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni effettivi degli operatori del settore e dei cittadini destinatari dei loro servizi; nonché di monitorare l'andamento del presente Regolamento, anche al fine di suggerire all'Amministrazione adeguamenti, nel corso della sua attuazione e a seconda degli effetti prodotti, dei sotto punteggi dei "Fattori di riferimento" di cui alla griglia prevista nell'articolo 8 e da prevedersi nei singoli bandi.
- 3. Fa parte di diritto dell'Osservatorio un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali cittadine, metropolitane e regionali firmatarie di contratti collettivi di categoria.
- 4. L'osservatorio è anche composto da una persona designata democraticamente e liberamente dai soggetti iscritti all'albo comunale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che rappresentano il mondo produzione culturale non professionale e che dovessero eventualmente costituire una consulta degli stessi soggetti.
- 5. Per il Comune di Bari partecipano di diritto all'Osservatorio i componenti della commissione cultura consiliare, un consigliere comunale indicato dalle minoranze nonché i presidenti dei Municipi e i presidenti delle commissioni municipali per la cultura
- 6. L'Osservatorio viene convocato pubblicamente almeno due volte l'anno dall'Assessore competente. I suoi lavori vengono verbalizzati da un/a funzionario/a della Ripartizione competente e sono aperti al pubblico interessato che potrà liberamente parteciparvi.

#### Articolo 20 - Pubblicità



Ripartizione alle culture, religioni, pari opportunità, comunicazione e marketing territoriale.

I soggetti beneficiari di contributi e patrocini, a vario titolo ottenuti ai sensi del presente Regolamento, sono obbligati ad apporre su ogni strumento di comunicazione (siti web, social media, brochure, cartoline, inviti, locandine, biglietti, ecc.) il marchio del Comune di Bari scaricabile dal portale www.comune.bari.it ovvero ottenibile dagli uffici comunali.

#### Articolo 21 - Sperimentazione del "budget culturale"

L'Amministrazione comunale, tramite l'uso di un capitolo di spesa appositamente costituito nel civico bilancio anche grazie a trasferimenti da parte di altri Enti pubblici o privati, ovvero a prelievi di scopo, può sperimentare forme innovative di sostegno alla produzione culturale e creativa prevedendo l'istituzione di un "budget culturale" da assegnare direttamente ai cittadini (ad esempio tramite l'uso di una "card"), lasciandoli liberi di orientare la propria spesa culturale presso operatori, luoghi o eventi da loro scelti. I modi e i tempi di tale sperimentazione saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

#### Articolo 22 - Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive eventuali modifiche intervenute.